

**Proposta
Articolato
nuovo Statuto Nazionale Fratres**



ARTICOLO 1 – ORIGINE

La Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (di seguito Fratres Nazionale) trae la propria origine dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed è stata fondata a Lucca il 19 e 20 Giugno 1971.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

1. La Fratres Nazionale è composta dai propri associati che si suddividono in:
 - a) Gruppi Fratres donatori di sangue, sangue midollare e di organi costituiti agli effetti giuridici come Associazioni di Volontariato secondo lo Statuto Tipo dei Gruppi Fratres e le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, delle leggi statali 266/91 e 219/05 e delle leggi regionali vigenti in materia di Volontariato e di donazione di sangue, sangue midollare e di organi e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - b) soci persone fisiche dei Gruppi Fratres di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - c) Fratres Regionali costituite agli effetti giuridici come Associazioni di Volontariato secondo lo Statuto Tipo Fratres Regionale e le disposizioni di cui alla precedente lettera a);
2. Il Regolamento di Esecuzione dello Statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Fratres Nazionale dei nuovi soci di cui alle lettere a) e c) del presente articolo.
3. La Fratres Nazionale non risponde delle eventuali inadempienze legali, amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte dei suoi associati.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE, DURATA, NATURA GIURIDICA E SEDE

1. La Fratres Nazionale costituisce raggruppamento del Volontariato avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.
2. La Fratres Nazionale ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica ed ha strutture ed organizzazione democratiche. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati alla Fratres Nazionale. La stessa può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione o comunque denominati, sussistendo altresì l'obbligo di destinare gli stessi alla realizzazione degli scopi istituzionali.
3. La Fratres Nazionale è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, delle leggi statali 266/1991 e 219/2005 e delle leggi regionali vigenti in materia di Volontariato e di donazione di sangue, sangue midollare e di organi e loro successive modifiche ed integrazioni. La Fratres Nazionale è ONLUS di diritto ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997, in quanto iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con D.P.G.R./D.D. n° 1589 del 26/10/1994, nonché persona giuridica privata riconosciuta dal Ministero della Sanità con Decreto dell'11/10/1994, G.U. n° 265 del 12/11/1994.
4. La Fratres Nazionale ha sede nel comune di Firenze.

2. Le altre entrate della Fratres Nazionale sono costituite da:

- a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate diverse derivanti da rapporti convenzionali;
- b) contributi di Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni pubbliche e private ed altre tipologie di benefattori;
- c) contributi di privati, lasciti e donazioni;
- d) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- e) proventi derivanti da manifestazioni, iniziative ed attività commerciali e produttive "non-profit" organizzate dalla Fratres Nazionale nei limiti consentiti dalla legge;
- f) ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

ART. 7 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 Maggio di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.
3. I bilanci, compilati secondo le disposizioni di legge e le direttive per le Associazioni di Volontariato non-profit e per le ONLUS, sono depositati, dal trentesimo giorno antecedente l'Assemblea Nazionale chiamata a pronunciarsi sulla loro approvazione, nella sede della Fratres Nazionale, unitamente alle relazioni annesse, affinché gli associati possano prenderne visione.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART. 8 – DIRITTI

1. I diritti degli associati sono:
 - a) la partecipazione ed il diritto di voto all'Assemblea Nazionale attraverso il proprio Legale Rappresentante o suo delegato;
 - b) la fruizione dei vari servizi ed agevolazioni offerte dalla Fratres Nazionale.
2. Ciascun Gruppo e Fratres Regionale dispone di un voto all'Assemblea Nazionale mentre i soci persone fisiche di cui alla lettera b) dell'art. 2 sono rappresentati in seduta dal Legale Rappresentante del proprio Gruppo Fratres di iscrizione o suo delegato.
3. La fruizione dei summenzionati diritti è vincolata all'osservanza dei doveri di cui al seguente articolo ed è inibita ai Gruppi ed alle Fratres Regionali risultanti sotto Commissariamento alla data di invio agli associati della lettera di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

ART. 9 – DOVERI

1. I doveri degli associati sono:
 - a) l'osservanza ed il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dalla Fratres Nazionale nonché dei principi ispiratori del movimento Fratres;
 - b) farsi parte attiva per promuovere le finalità della Fratres Nazionale, favorendo l'attuazione delle iniziative messe in atto per il raggiungimento di tali scopi e partecipando alla vita associativa.
2. I Gruppi Fratres associati, ai quali spettano i proventi convenzionali di cui ai recepimenti territoriali dell'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20/03/2008 e sue successive

funzione di rappresentanza e di voto ad un componente del rispettivo Consiglio Regionale.

ART. 12 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce entro il 31 Maggio di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e al bilancio di previsione dell'esercizio in corso; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi della Fratres Nazionale.
2. L'Assemblea si riunisce altresì:
 - a) in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale indicante gli argomenti da trattare;
 - b) su richiesta scritta e motivata, indicante gli argomenti da trattare, di almeno un decimo dei Legali Rappresentanti dei Gruppi e delle Fratres Regionali.
3. L'Assemblea Nazionale si riunisce di norma nella località deliberata dal Consiglio Nazionale mentre, in caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente comma si riunisce nel comune di Firenze.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; che deve essere spedito agli aventi diritto di partecipazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ai legali rappresentanti dei Gruppi e delle Fratres Regionali aventi diritto di partecipazione l'avviso è spedito al soggetto giuridico rappresentato anche a mezzo PEC o posta cartacea. Nell'avviso è fissata, anche per il medesimo giorno purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
5. Il Regolamento di Esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione all'Assemblea Nazionale.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Nazionale:

- a) elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio di Garanzia;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o i singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine ai bilanci consuntivi e di previsione;
- d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
- e) delibera sulle modificazioni allo Statuto Nazionale;
- f) delibera l'approvazione dello Statuto Tipo dei Gruppi Fratres e dello Statuto Tipo Fratres Regionale;
- g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
- h) contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, fissa le quote associative, determinandosi sulla proposta del Consiglio Nazionale o sulla richiesta di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale aventi diritto di voto;
- i) approva finanziamenti straordinari richiesti a qualsiasi titolo;
- j) approva impegni economici pluriennali;
- k) approva progetti ed indirizzi specifici di politica associativa che vincolino tutte le strutture;
- l) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo Statuto;
- m) delibera in ordine all'esclusione degli associati.

ART. 14 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno della totalità dei componenti di cui al precedente articolo 11, comma 1; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto



- f) nomina la Commissione Elettorale;
- g) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- h) adotta i bilanci consuntivi da sottoporre all'esame dell'Assemblea Nazionale;
- i) adotta i bilanci di previsione da sottoporre all'esame dell'Assemblea Nazionale;
- j) delibera in ordine alla convocazione dell'Assemblea Nazionale;
- k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l'attività della Fratres Nazionale;
- l) fissa le linee e gli interventi riguardanti i rapporti con le autorità ed altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni pubbliche e private;
- m) approva progetti di formazione, informazione, rete e comunicazione interni ed esterni alla Fratres Nazionale;
- n) approva i Regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
- o) nomina i delegati della Fratres Nazionale determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, stabilendone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- p) cura gli interessi della Fratres Nazionale e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
- q) nomina, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto, il Commissario Straordinario di un Gruppo o di una Fratres Regionale;
- r) pronuncia la decadenza dell'affiliazione degli associati e prende atto dei recessi;
- s) propone all'Assemblea Nazionale, motivandola adeguatamente, l'esclusione di un associato;
- t) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e da altri atti amministrativi.

ART. 18 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

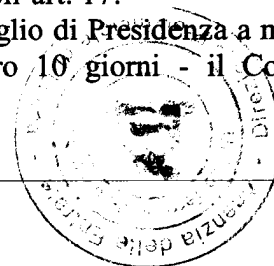
1. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti a meno che gli argomenti da trattare non richiedano, per legge o per Statuto Nazionale, il voto favorevole di un quorum speciale. In tale caso la validità è subordinata comunque alla presenza del quorum necessario.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 19 – PERMANENZA IN CARICA

1. I Consiglieri Nazionali che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di Esecuzione del presente Statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio Nazionale.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere Nazionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato senza però subentrare automaticamente in incarichi specifici allo stesso affidati.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio Nazionale e hanno effetto immediato.

ART. 24 – PERMANENZA IN CARICA

1. I membri del Consiglio di Presidenza restano in carica fino al mantenimento del ruolo a loro affidato dal Consiglio Nazionale ad eccezione del membro nominato ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'art. 17, che può dimettersi inviando una raccomandata A.R. al Presidente Nazionale; le dimissioni hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa comunicazione.
2. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio di Presidenza il Consiglio Nazionale provvede alla nuova elezione dei membri da surrogare con la medesima procedura di cui alla lettera a) dell'art. 17.
3. In caso di contemporanee dimissioni che riducano il Consiglio di Presidenza a meno di quattro membri, il Presidente Nazionale convoca – entro 10 giorni - il Consiglio Nazionale per le necessarie surrogazioni.



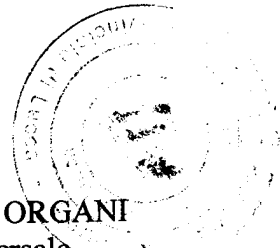
IL PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 25 – FUNZIONI

1. Al Presidente Nazionale spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Fratres Nazionale sia di fronte a terzi che in giudizio, anche in via d'urgenza.
2. Il Presidente Nazionale:
 - a) convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Presidenza;
 - b) presiede il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Presidenza;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
 - d) in caso di urgenza può nominare il Commissario Straordinario di un Gruppo o di una Fratres Regionale ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto Nazionale, dai Regolamenti e da altri atti normativi.
3. Il Presidente Nazionale è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente Nazionale e del Vice Presidente Nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Nazionale più anziano di età facente parte del Consiglio di Presidenza con esclusione dell'Amministratore Nazionale.

ART. 26 – PERMANENZA IN CARICA

1. Il Presidente Nazionale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale.
2. Le dimissioni del Presidente Nazionale sono dirette al Vice Presidente Nazionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa comunicazione scritta e/o raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente Nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Nazionale.
4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il Vice Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale per l'adozione del provvedimento di elezione del nuovo Presidente Nazionale.



CAPO II – NORME GENERALI SUGLI ORGANI

ART. 31 – ELEGGIBILITA', INSEDIAMENTO E DURATA DEGLI ORGANI

1. Tutti gli Organi della Fratres Nazionale sono eletti a suffragio universale.
2. Sono eleggibili a componente degli Organi della Fratres Nazionale gli iscritti ai Gruppi Fratres associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo e dei Collegi delle Fratres Regionali e dei loro Organi Territoriali.
3. In ogni caso, non è eleggibile chi ha o ha avuto, nei cinque anni solari antecedenti alla data delle elezioni, controversie, anche stragiudiziali, di qualsiasi tipo e natura, nei confronti della Fratres Nazionale, anche qualora tali controversie si siano concluse con una transazione o conciliazione. In caso di particolare tenuità della controversia, il Consiglio Nazionale, con valutazione insindacabile espressa a maggioranza assoluta dei componenti, può ammettere un candidato in deroga alla presente disposizione.
4. Gli Organi della Fratres Nazionale, in via ordinaria, durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.
5. Gli Organi della Fratres Nazionale si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio. Le riunioni di insediamento sono convocate e presiedute dal Presidente della Commissione Elettorale con le modalità di cui al Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.
6. Ove in un Organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.
7. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
8. I componenti degli Organi che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
9. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei componenti dell'Organo complessivamente eletti oppure al raggiungimento, nel corso del medesimo mandato, di un numero di dimissioni, decadenze e/o decessi pari alla metà dei componenti, l'Organo è sciolto e rinnovato dall'Assemblea Nazionale nella sua prima riunione utile.

ART. 32 – INCOMPATIBILITA'

1. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio di Garanzia non possono far parte del Consiglio Nazionale.
2. L'incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due Collegi.
3. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e quella di membro del Collegio di Garanzia è incompatibile altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza della Fratres Nazionale.
4. I membri degli Organi della Fratres Nazionale non possono far parte dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Consigli Regionali e dei loro Organi Territoriali.
5. Chi ricopre cariche politiche e/o sindacali, sia elettive che di nomina, non è eleggibile negli Organi della Fratres Nazionale.
6. I dipendenti della Fratres Nazionale, i coniugi, i conviventi, i parenti e gli

2. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Nazionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all'inizio della seduta.

ART. 37 – L'ASSISTENTE SPIRITUALE NAZIONALE

L'Assistente Spirituale Nazionale:

- a) cura che gli indirizzi generali della Fratres Nazionale si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;
- b) presiede alla formazione spirituale del movimento e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali delle Fratres Regionali che può delegare a rappresentarlo in caso di impedimento;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza con parere consultivo.

ART. 38 – IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE

Il Consulente Sanitario Nazionale:

- a) indica ed elabora i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari;
- b) tiene rapporti con i consulenti sanitari delle Fratres Regionali che può delegare a rappresentarlo in caso di impedimento e con i quali collabora per effettuare consulenze che richiedano l'ausilio di un comitato tecnico;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza con parere consultivo.

ART. 39 – IL COORDINATORE DELLA CONSULTA NAZIONALE GIOVANI FRATRES

Il Coordinatore della Consulta Nazionale Giovani Fratres:

- a) è nominato dai membri dell'Esecutivo della Consulta Nazionale Fratres ai sensi dello specifico Regolamento;
- b) esercita le funzioni previste nel Regolamento della Consulta Nazionale Giovani Fratres;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale con parere consultivo.

TITOLO IV

CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FRATRES NAZIONALE E COMMISSARIAMENTO

ART. 40 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. Gli associati cessano di appartenere alla Fratres Nazionale per recesso, per decadenza o esclusione;
2. Il recesso o la decadenza dei soci persone fisiche avviene al livello del Gruppo Fratres di iscrizione con conseguente recesso automatico dagli Organi della Fratres Nazionale e della Fratres Regionale.

ART. 41 – RECESSO

1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

- legalmente adottate dai competenti organi consociativi;
- b) svolga o tenti di svolgere – in proprio e/o tramite terzi – attività contraria o in concorrenza con gli interessi consociativi.
2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio Nazionale abbia invitato l'associato – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – a regolarizzare la propria posizione dichiarandolo sospeso; l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente.

ART. 45 – CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

L'associato che per qualsiasi motivi cessi di far parte della Fratres Nazionale non può chiedere la ripetizione di quanto introitato dalla Fratres Nazionale stessa in relazione alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fratres Nazionale.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE DELLA FRATRES NAZIONALE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 46 – LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fratres Nazionale è deliberato dall'Assemblea Nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile.
2. In caso di dichiarazione di estinzione o di scioglimento, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più commissari liquidatori determinandone i poteri; qualora l'Assemblea Nazionale non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità giudiziaria.

ART. 47 – DEVOLUZIONE DEI BENI

I beni della Fratres Nazionale residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni dell'assemblea che ha deliberato lo scioglimento, indicando come preferenza del movimento la devoluzione ad altra Associazione di ispirazione cristiana; in carenza di tali disposizioni provvede alla devoluzione la competente autorità.

TITOLO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

ART. 48 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto sono proposte all'Assemblea:

- a) dal Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta di voti;
- b) da un decimo degli associati.

La definizione della Fratres Nazionale di cui al precedente articolo 3, primo comma, non può essere oggetto di revisione statutaria.



ART. 49 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Nazionale approva il Regolamento di Esecuzione contenente le norme attuative e di dettaglio.

ART. 50 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile, quelle del Codice di diritto canonico e ogni altra disposizione di legge in materia.

ART. 51 – ABROGAZIONE DI NORME

1. E' abrogato lo Statuto approvato per rogito del notaio Lo Schiavo repertorio 6696 registrato a Prato il 10.11.1989 al n° 4712 vol. 40, modificato:
 - a) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.02.1993 al n° 713 vol. 8;
 - b) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 30.05.1994 al n° 2464 vol. 25;
 - c) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.10.1997 al n° 4512 vol. 46.
 - d) (sarà ovviamente inserita nuova abrogazione a seguito dell'esito dell'Assemblea).
2. Le parti dello Statuto di cui al precedente comma che disciplinano le attività degli Organi Territoriali della Fratres Nazionale conservano la loro efficacia fino al recepimento dello Statuto Tipo Fratres Regionale approvato dall'Assemblea Nazionale ai sensi del precedente articolo 13, lettera f).

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo 16 del Codice Civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente articolo 49, i competenti Organi della Fratres Nazionale adottano i provvedimenti funzionali alla elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio di Garanzia e dei Consigli e Collegi delle Fratres Regionali; gli attuali Organi restano in carica nell'attuale composizione fino al rispettivo rinnovo.

Il Consiglio di Presidenza è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente autorità governativa e/o ecclesiastica attinenti l'intero articolato con esclusione delle norme fondamentali concernenti la definizione della Fratres Nazionale, le sue finalità e la sua organizzazione.

